


ORIGINALE



COMUNE DI TREQUANDA

Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del: 30/06/2021 Atto N. 30

OGGETTO: NUOVO REGOLAMENTO TARI. APPROVAZIONE

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di giugno alle ore 19:30 nella Sala delle Adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Ordinaria di prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica, i consiglieri risultano:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
SINDACO	Machetti Roberto	Si	
CONSIGLIERE	MAZZETTI MANUELA	Si	
CONSIGLIERE	BATINI LEONARDO	Si	
CONSIGLIERE	MONACHINI UMBERTO	Si	
CONSIGLIERE	LACAGNINA MAURO GIOVANNI MARIA	Si	
CONSIGLIERE	BENOCCI VALERIO		Si
CONSIGLIERE	PELLICCIARI RENATO		Si
CONSIGLIERE	ZACCARIA GIUSEPPINA	Si	
CONSIGLIERE	MEIATTINI ATOS		Si
CONSIGLIERE	RINALDI FRANCESCO		Si
CONSIGLIERE	PUTZULU MICHAEL		Si

Totale Presenti: **6**Totale Assenti: **5**

E' presente il Vice Sindaco Andrea Francini

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presidente Sig. MACHETTI ROBERTO
- Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Sig.ra DELLA GIOVAMPAOLA LUANA
- La seduta è Pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Entra la consigliere comunale Mazzetti Manuela, pertanto si dà atto dell'elevazione a n. 6 del numero dei consiglieri presenti

Visto il *Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)* adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 04.07.2014 e successivamente modificato ed integrato;

Dato atto che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull'economia circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) sotto vari profili. In particolare il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, riforma l'art. 198 TUA (art. 1 co. 24 del D.lgs. 116/2020) sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani e interviene:

- sulla definizione dei rifiuti di cui all' art. 183 del D.lgs. 152/2006;
- sulla classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D.lgs. 152/2006 ;
- sulle definizioni in materia di imballaggi di cui all'art. 218 del D.lgs. 152/2006.

Dato atto, altresì, che il decreto legislativo 3/09/2020 n. 116 è entrato in vigore il 26/09/2020; tuttavia, ai sensi dell'art. 6 comma 5 del medesimo decreto "al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e gli allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021".

Considerato dunque che è indispensabile aggiornare il vigente regolamento TARI, in ragione delle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) appena richiamate;

Ritenuto pertanto necessario apportare delle modifiche al fine di adeguare il regolamento al quadro normativo di cui al D.Lgs. n.116/2020;

Di seguito le principali novità che interessano il regolamento TARI.

1. Cambia, secondo la nuova formulazione dell'articolo 183 del TUA, la definizione di rifiuto urbano: ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. b)-ter, sono urbani tutti i rifiuti indifferenziati o differenziati di origine domestica, nonché quelli provenienti da altre fonti, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici individuati nell'allegato L-quater del Codice Ambientale e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del Codice Ambientale.
2. Cambia, secondo la nuova formulazione dell'articolo 184 del TUA la definizione di rifiuto speciale: sono speciali, ai sensi ai sensi dell'art. 184 comma 3 lett.a) i rifiuti che si producono sulle superfici destinate ad attività agricole e connesse, nonché, ai sensi dell'art. 184 comma 3 lett. b), g), i) i rifiuti delle attività di costruzione e demolizione, di recupero e smaltimento rifiuti e i veicoli fuori uso. Le superfici su cui insistono le predette attività non possono conferire alcun rifiuto al servizio pubblico e sono escluse dalla tassa in quanto produttive solo di rifiuti speciali. Restano invece tassabili le superfici (mense, uffici, servizi) che non hanno alcun collegamento, quanto alla produzione di rifiuti, con le attività di cui all'art. 184 comma 3.
3. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 183 e dell'art. 184 del TUA i rifiuti della produzione sono sempre e tutti speciali a prescindere dalla tipologia merceologica e della prevalenza rispetto agli urbani, in quanto le attività industriali con capannoni di produzione non compaiono nell'elenco di cui all'allegato L quinquies. Detti rifiuti non sono conferibili al

pubblico servizio e sono generati nelle aree in cui avviene la trasformazione della materia, che sono pertanto escluse dalla tassa. Per le aree industriali non di produzione (diverse da quelle in cui si trasforma la materia) vigono invece le regole ordinarie in merito alla presunzione di produzione di rifiuti urbani.

4. Ai sensi dell'art. 184 comma 3 del TUA, le superfici destinate alle attività di cui alle lettere d); e); f); h) sono produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani. In conseguenza di ciò, in caso di contestuale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, qualora non sia possibile individuare concretamente la superficie esclusa dal tributo, l'individuazione della superficie tassabile è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie dei locali e/o delle aree le riduzioni percentuali già deliberate, distinte per tipologia di attività economica.
5. Il potere comunale di assimilazione si intende abrogato dal 26/09/2020, per effetto dell'entrata in vigore del D.lgs. n.116/2020. Pertanto, in seguito all'avvenuta abrogazione della lettera g) dell'art. 198 comma 2 TUA, perdono efficacia tutte le norme di assimilazione già individuate dal Comune e l'assimilazione opera ex lege.
6. Per i titolari di utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero determinate quantità di rifiuti urbani con oneri a proprio carico viene prevista la possibilità, nell'ambito delle agevolazioni per la raccolta differenziata e l'avvio al recupero, di ottenere una agevolazione così come stabilito all'art. 10 nel regolamento

Evidenziato che, alla luce delle precedenti considerazioni, l'intervento di aggiornamento dell'attuale testo regolamentare può concretizzarsi con le modifiche riportate nell'allegato regolamento, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Segnalato che, con riferimento alla tassa giornaliera, il canone unico mercatale sostituirà la TARI giornaliera, mentre la TARI giornaliera continuerà ad applicarsi per le altre tipologie di occupazione temporanea. Viene pertanto abrogato l'art. 20 ter del regolamento vigente in quanto la fattispecie sarà disciplinata, a decorrere dal 01/01/2021 dall'art. 1 comma 837 L.160/2019.

Richiamato l'art. 53 comma 16 della Legge 23.12.2000 n. 388, come sostituito dal comma 8 dell'art. 27 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, nonché l'art. 1, comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007), a norma dei quali il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Considerato dunque che sulla base del combinato disposto delle suddette previsioni (art.13 commi 15 e 15 ter D.L.201/11 e art.53 comma 16 L.388/2000) il regolamento in oggetto, così come modificato dalla presente delibera, una volta inserito nell'apposita sezione del Portale del federalismo Fiscale, troverà applicazione a decorrere dal 01/01/2021;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 30.12.2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023 e il documento unico di programmazione (DUP);

Preso atto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2021 con decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021:

Considerato che il Decreto-legge n. 41/2021 Sostegni ha stabilito al comma 5 che, solo per il 2021, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

Considerata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 al fine di consentire gli adempimenti conseguenti;

Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Preso atto infine, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario;

Visto altresì il parere favorevole dell'Organo di Revisione;

Visto il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", come integrato e modificato dal D. Lgs. 10.08.2014, n. 126;

Vista la Legge 27 luglio 2000, n. 212 "Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente";

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 42, che attribuisce ai consigli comunali la competenza regolamentare di carattere generale;

Visto lo Statuto Comunale;

Illustra l'argomento **il Consigliere Umberto Monachini**. Una recente revisione del Testo Unico in materia ambientale ha soppresso ogni riferimento ai "rifiuti assimilati" intervenendo in particolare sulla classificazione e definizione dei rifiuti, i quali da adesso si distinguono in rifiuti urbani (differenziati ed indifferenziati) e rifiuti speciali. Sono classificati rifiuti speciali quelli che si producono sulle superfici destinate ad attività agricole e ad esse connesse. Inoltre, il Testo Unico introduce l'opportunità per le utenze non domestiche di uscire dalla TARI per la parte variabile della tariffa, consentendo di gestire in proprio i rifiuti urbani avviandoli al trattamento ed al recupero con oneri a proprio carico. Al momento non ci sono sufficienti elementi per valutare, ad esempio, come le utenze non domestiche potranno conferire i propri rifiuti, né quali impianti potranno accettare i rifiuti di tali utenze. La modifica al Regolamento comunale TARI, serve per recepire tali modifiche legislative anche se tale operazione ad oggi rischia di essere solo un esercizio stilistico in quanto i potenziali scenari futuri (in tema di gestione dei servizi ma soprattutto in termini economici) non sono al momento ipotizzabili e valutabili. Neanche sotto il profilo delle potenziali riduzioni di corrispettivo e di conseguenza dei riflessi ai fini del PEF e della ripartizione della TARI.

Visti i pareri favorevoli, tecnico e contabile, resi dal Responsabile del Servizio Economico-finanziario e Tributi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 ed allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Con voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge

D E L I B E R A

- di approvare, per i motivi espressi in premessa, il *Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)* nel testo di cui all'allegato al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale:

- di dare atto che il suddetto Regolamento, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, ha effetto dal 1° gennaio 2021;
- di provvedere ad inviare al Ministero dell'Economia e delle Finanze copia del presente atto ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214;
- di trasmettere copia del presente alla Autorità di Ambito ATO Toscana Sud.

Successivamente,


IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di procedere in merito, con successiva separata ed unanime votazione resa per alzata di mano

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

ATS Prot. in arrivo N.0004533 del 03-08-2021



COMUNE DI TREQUANDA

Provincia di Siena

Rif.to proposta: n. 20 del 14/06/2021

Oggetto: NUOVO REGOLAMENTO TARI. APPROVAZIONE


PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 , comma 1, del D.Lgs. 267/2000

Trequanda, li 17/06/2021

**IL RESPONSABILE
SPADONI MARIELLA**

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici dell'ente, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005



COMUNE DI TREQUANDA

Provincia di Siena

Rif. Proposta: n. 20 del 14/06/2021

Oggetto: NUOVO REGOLAMENTO TARI. APPROVAZIONE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere Favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 , comma 1, del D.Lgs. 267/2000

Trequanda, lì 17/06/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Salvato Lucia

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici dell'ente, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005

ATS Prot. in arrivo N.0004533 del 03-08-2021

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO MACHETTI ROBERTO	IL SEGRETARIO COMUNALE DELLA GIOVAMPAOLA LUANA
--	---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. n.134 comma 4 del Dlgs 267/2000.

**IL SEGRETARIO COMUNALE
DELLA GIOVAMPAOLA LUANA**

Documento informatico sottoscritto con fima digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati dell'ente, ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.

ATS Prot. in arrivo N.0004533 del 03-08-2021